



COMUNE DI CASTROFILIPPO
PROV. DI AGRIGENTO

**REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A
SEGUITO DELLA NOTIFICA DI
INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
ART. 15 DEL D.L. 30/04/2019 N. 34**

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Oggetto della definizione agevolata

Art. 3 Istanza di adesione alla definizione agevolata

Art. 4 Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Art. 5 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Art. 6 Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Art. 7 Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Art. 8 Procedure cautelative ed esecutive in corso

Art. 9 Pubblicità

Art. 10 Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 6 ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Ai fini del presente Regolamento, per "Comune" si intende il Servizio Tributi.
3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.

Art. 2

Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'art. 1, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale e di avvisi di accertamento emesse direttamente dal Comune o da altri Concessionari incaricati per conto dello stesso, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati negli anni dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale e interesse;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alle precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 3

Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'art. 2, il debitore presenta al Comune, apposita istanza entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto, i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'art. 4.
3. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021, nonchè l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti di cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi.
4. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Art. 4

Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune, comunica entro il 30 agosto 2019 ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonchè l'importo delle singole rate, il giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse.
Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale sulle entrate.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
3. la definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Art. 5

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche e seguito di provvedimento di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2018.

Art. 6

Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivo dovuto.

Art. 7

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'art. 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Art. 8

Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive.

Art. 9

Pubblicità

1. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento il Comune provvederà a darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale.

Art. 10

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia all'art. 6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 così come convertito dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225.